Con la firma di un *Protocollo di  condivisione delle informazioni in materia di riciclaggio*, la **Guardia di Finanza** e la **Polizia di Stato** hanno stabilito di *mettere a fattor comune le informazioni finanziarie* (benché tutelate dal segreto d'ufficio) *per sviluppare e rafforzare approfondimenti ed accertamenti*. Ricordiamo che la deroga al *segreto d'ufficio* è già prevista dall'attuazione della **V Direttiva Europea Antiriciclaggio**. Rimane la *riservatezza dei dati*, ma si amplia *l'utilizzo delle informazioni finanziarie sospette, rafforzando le indagini di Polizia giudiziaria e le misure di prevenzione in capo ai Questori*.

Le Segnalazioni di operazioni sospette (*Sos*) così come il contenuto delle comunicazioni delle *Unità finanziarie estere di Polizia* (che vengono ricevute dalla *Guardia di Finanza* attraverso l'*Unità di informazione finanziaria* della *Banca d'Italia*), verranno trasmesse dal *Nucleo speciale di Polizia valutaria* (*GdF*) agli *Uffici centrali* della *Polizia di Stato* nel momento in cui trattano profili investigativi che interessano la *Polizia Postale*, la *Polizia Stradale* e quella *Ferroviaria*.

Il **Protocollo** è importante, anche, per il ruolo fondamentale del *Questore* (Autorità provinciale tecnica di Pubblica Sicurezza) titolare del potere di proposta di misure di *prevenzione patrimoniale*. Infatti viene sancito che il *Questore* stesso, elaborando proposte di misura di prevenzione patrimoniale a carico di uno o più soggetti, potrà chiedere al *Comandante provinciale della Guardia di Finanza* le **Segnalazioni di operazioni sospette** ed altre informazioni/elaborazioni finanziarie elaborate dalla *GdF*.